

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 6352/2019 PENDENTE PRESSO
IL TAR LAZIO ROMADISPOSTO CON ORDINANZA 8780 DEL 04/07/2019**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con **ordinanza collegiale n. 8780/2019 del 04/07/2019** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR e dell’U.S.R. Puglia del **ricorso r.g. 6352/2019** notificato il 24.05.2019 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,
R.G. n. **6352/2019**

2.A Nome del ricorrente:

Raffaele Tricarico, nato a Bari il 21.01.1979 e residente in Capurso (Ba) alla via Sant’Onofrio n. 1, TRCRFL79A21A662C rappresentato e difeso dall’ Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone C.F. GNNGLG75L07A662D PEC g.giannuzzicardone@pec.libero.it, e dall’Avvocato Salvatore Basso c.f. BSSSVT71S06A662S PEC avvocato.basso@legalmail.it, elettivamente domiciliati in Roma alla via Laura Mantegazza 24 presso il signor Marco Gardin

2.B Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore in carica e **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del **Dirigente p.t.**

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati:

D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la

prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione del ricorrente;

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente;

- del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;

- del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta da lui sostenuta in data 18.10.2018 in Taranto e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 18.10.2018 in Taranto;

- in parte qua, del verbale della prova scritta, che può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammessa alla prova orale o alla ripetizione della prova scritta.

3.2 Sunto dei motivi di gravame:

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

Nell’aula sede della prova in oggetto, peraltro, si sono verificate diverse anomalie dei relativi note book, denunciate non solo dal ricorrente ma anche da altri candidati, che hanno chiesto ed ottenuto di verbalizzare come: “*il cursore saltava ripetutamente in sezioni diverse, trasportando con se parole e gruppi di lettere*”, ed in effetti, come emerge dalla lettura del relativo verbale, a seguito di tale inconveniente il responsabile d’aula era costretto a disabilitare il “touchpad” dei candidati che avevano segnalato il disagio.

Deve, del resto, essere evidenziato come è stato pressochè unanimemente lamentato l’utilizzo per le dette prove di un software pesante e mal funzionante, che ha creato problemi in diverse sedi di esame; a mò di esempio la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura, ma al contrario bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI in modo da accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d’opera, con diffusi problemi nel salvataggio dei rispettivi elaborati, nonché le funzioni “*taglia, copia e incolla*” disabilite.

E’ del tutto evidente, infatti, che tali anomalie hanno costretto il ricorrente a svolgere la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova.

2.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A IN RELAZIONE AL D.M. 138/2017, ALL'ART. 51 C.P.C. IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E AL DPR 62/2013 – VIOLAZIONE ART. 6 BIS L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 16, comma 2, lett. c), D.M. n. 138 del 2017, prevede che i Commissari *"non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici"*, il tutto in ossequio al principio generale secondo cui i commissari devono astenersi ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati, nella prospettiva indicata dalla normativa generale in materia di procedure concorsuali dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dagli artt. 51 e 52 c.p.c. ivi richiamati e dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Ebbene tra i componenti delle commissioni esaminatrici figurano soggetti che, invece, avrebbero dovuto astenersi.

Alcuni Commissari risulterebbero, infatti, essere anche “formatori” nel corso di preparazione al concorso in oggetto ed in particolare Davoli Elisabetta per la sottocommissione n. 11, Busceti Francesca per la sottocommissione n. 18, e **Marcucci Angelo Francesco per la sottocommissione n. 12, cioè quella che ha giudicato il ricorrente, tanto più che il Marcucci Angelo Francesco, inoltre, ricompre anche una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE).**

La valutazione della ricorrenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. e, in particolare, di quella prevista dalla formula di chiusura concernente le *"gravi ragioni di convenienza"*, spetta all'amministrazione, che avrebbe dovuto effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni

rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Il dovere di astensione, peraltro, è stato ulteriormente consacrato dall'art. 6 *bis* della legge n. 241/90, aggiunto dal comma 41 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione), che così recita: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Tali principi sono stati chiaramente violati nel caso di specie, con conseguente ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

3.VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON I CRITERI DI CUI AL VERBALE DEL 25.01.2019 DELLA COMMISSIONE CENTRALE.

E' in primis illegittimo il giudizio espresso dalla Commissione relativamente alle prove della ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti a risposta aperta.

Ed infatti la giurisprudenza più evoluta (Tar Catania, sez. IV, n° 2682/2016, Tar Lazio, sez. III bis, n° 9714/2018), ha ritenuto giustamente che l'attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione stabiliti ex lege dalla Commissione centrale e recepiti dalla stessa Sottocommissione.

La circostanza che la Sottocommissione d'esame ha fatto propri - in aderenza a quanto prescritto dalla Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali da quest'ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d'esame non esimeva la stessa dall'esprimere tale giudizio ma anzi ben

avrebbe potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

La commissione centrale in data 25 gennaio ha convocato le altre 37 subcommissioni per individuare e dettare i criteri da rispettare nella valutazione degli scritti e fra questi ce n'è uno (p. 2 di pag. 4 degli *allegati al verbale del 25 gennaio*) che stabilisce un tempo di correzione di 30' per ciascuna prova; ebbene la Sottocommissione n. 12 nel verbale del 12.03.2019 da atto di aver corretto n. 35 compiti dalle 8.00 alle 20.20, cioè 740 minuti, e, quindi, per correggere 35 elaborati avrebbe impiegato 20 minuti circa, in contraddizione con quanto stabilito dalla Commissione Centrale!!.

Il ridotto tempo di correzione, le motivazioni pressoché costanti e standardizzate ed il mero voto numerico assegnato all'elaborato della ricorrente dai commissari d'esame dimostrano l'eccesso di potere della pubblica amministrazione per genericità, lacunosità e carenza della motivazione; nel caso di specie, infatti, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

4. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS DI CUI AL BANDO DI CONCORSO - D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL D.P.R. 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 1259/2017 all'art. 8, comma 2, recita: *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

L'art. 12 continua: “[.....]

Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.”

Nel caso di specie, come già anticipato in punto di fatto, è accaduto che:

- in data 12 ottobre 2018, Codesto On.le Tar del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa dell' *“interruzione del funzionamento delle procedure informatiche”* e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta;
- in data 17 ottobre 2018 l'U.S.R. della Sardegna determinava il differimento della prova scritta per i sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse e la relativa prova scritta per la regione Sardegna si teneva il 13 dicembre 2018.

La prova scritta, pertanto, in chiara violazione del Bando non è stata in realtà unica su tutto il territorio nazionale e non si è svolta in un'unica data.

L'indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, della unicità della prova, in palese violazione di quanto disposto dal citato art. 8, comma 2, D.D.G. n. 1259 del 2017, ha impedito il corretto svolgimento della prova in quanto, così come confermato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa in materia, l'esigenza di garantire la simultaneità delle prove concorsuali per tutti i candidati risponde ai principi di trasparenza e par condicio riconducibili al canone costituzionale di buon andamento scolpito nell'art. 97 della Costituzione e si conforma al principio costituzionale di imparzialità, atteso che dalla non simultaneità delle prove discenderebbe la diversificazione delle prove dei candidati interessati, la riconoscibilità delle prove nonché il ritardo nell'esame e nella valutazione della totalità degli elaborati (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 3 dicembre 2002, n. 2155).

Trattandosi di procedimento competitivo/selettivo, quindi, valgono tutti i criteri e principi vigenti in tema di procedimento concorsuale, tra cui quello di par condicio competitorum, di simultaneità delle prove e di contestualità temporale dell'intera procedura, però non rispettati nel caso di specie.

La violazione della par condicio, quale conseguenza della non simultaneità delle prove, si è, inoltre, verificata sotto altro profilo.

L'art. 8, comma IX[^], D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede che: *"i quadri di riferimento di cui all'art. 13, collima 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta"*.

I candidati che hanno sostenuto la prova scritta del corso-concorso in data successiva rispetto a quella originariamente stabilita, però, hanno ovviamente potuto conoscere molto tempo prima della propria prova detti *"quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove"*, previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, ivi compresi i brani di cui ai quesiti in lingua che, occorre ricordare, comportavano secondo il Bando l'attribuzione di ben 20 punti su 100.

Ciò ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri diversi giorni prima, con chiara violazione delle richiamate norme.

aaaaaaaaa

Il bando in oggetto è stato, inoltre, violato in relazione alle modalità di espletamento della prova scritta.

L'art. 8, comma 13, d.D.G. n. 1259 del 2017, prevede, infatti, che: *"Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione"*

esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti".

Si deve rilevare, così come già evidenziato in punto di fatto, che i controlli hanno avuto differenti gradi di effettività nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate - in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise ed uniformi in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza -, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa dei responsabili d'aula così che solo in alcuni plessi è stato vietato l'utilizzo di quei codici contenenti in appendice il Nuovo contratto di Lavoro 2016 mentre in altre sarebbe stato permesso, addirittura, l'utilizzo degli strumenti elettronici.

Anche in questo caso si è in presenza di un'evidente violazione del chiaro dettato della *lex specialis*.

5.VIOLAZIONE ART. 8 COMMA II^ BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'art. 8, comma IV^, D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede che "*la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera*".

Il successivo comma V[^] della medesima disposizione prevede che *"i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*.

L'art. 10, comma II[^], prevede che i cinque quesiti a risposta aperta abbiano ad oggetto: *"a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; j) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea"*.

In nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di *"un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico"* – invero previsto dall'art. 9, comma 1, d.D.G. n. 1259 del 2017 con esclusivo riferimento alla prova orale – ed invece due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti ai candidati sono consistiti nella risoluzione di casi concreti.

Nel caso specifico del ricorrente è accaduto effettivamente che il Quesito n. 3 aveva ad oggetto il seguente caso pratico:

“in un istituto superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori.

Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”.

Stesso dicasi per il Quesito n. 2, così formulato:

“procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all’istituzione scolastica, per l’attuazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa”.

E’ evidente, quindi, la violazione del bando di concorso e l’eccesso di potere per la contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto, ignorando la previsione del bando, sono stati posti quesiti non previsti dal bando medesimo, per di più privi di parametri valutativi certi e con un peso percentuale rilevante.

6. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA EX ART. 97 COST. E DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994.

Altrettanto illegittimo appare, soprattutto nella sua concreta applicazione, il criterio c.d. “Random” di correzione delle prove, atteso che ai concorrenti è stato solo comunicato che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le modalità di svolgimento della procedura, né alcun formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo.

7. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO E DELLA SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI – ECCESO DI POTERE PER ERRONEA ISTRUTTORIA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nella impugnata procedura risulta violato il principio dell'anonimato e delle segretezza delle prove concorsuali attesa l'anomalia dell'abbinamento tra il codice sorgente non conosciuto e il codice del candidato attraverso il codice fiscale dello stesso e, inoltre, il codice attribuito all'elaborato in sede di prova è diventato il codice di invio del Cineca, il tutto in difformità rispetto alle indicazioni per lo svolgimento della prova scritta di cui alla nota prot. 41127 del 18.09.2018.

4. Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, come da elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico **che si allega quale allegato 1.**

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso 6352/2019 nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza collegiale 8780/2019 di cui all'allegato 2

7. Testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti:

All' **allegato 3** del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 24.05.2019

Bari, Roma li

firmato digitalmente

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

Avv. Salvatore Basso